

Rapporto sul messaggio

numero	4595
data	21 febbraio 1997
dipartimento	Istruzioni

Della Commissione della legislazione sul messaggio 6 novembre 1996 concernente l'adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

I. OGGETTO

Il 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la revisione parziale della LF sull' esecuzione e il fallimento (in seguito LEF), che non ha comportato una modifica sostanziale di tutto il diritto specifico, ma unicamente di alcuni capitoli particolari. Di conseguenza si è reso necessario adattare le norme cantonali in materia, affinché la LEF possa essere applicata correttamente. Il CdS ha pertanto designato uno specifico gruppo di lavoro, diretto dal presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del TA, investito del mandato di procedere solo alle modifiche necessarie, riservando ad un' occasione futura una revisione organica di tutto il diritto esecutivo cantonale.

Le modifiche toccano in particolare tre leggi:

- legge cantonale di applicazione della legge federale sull' esecuzione e il fallimento (in seguito LALEF);
- legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (in seguito LPR);
- codice di procedura civile (in seguito CPC).

Vengono altresì modificati il Codice di procedura penale e di procedura amministrativa, con particolare riferimento alla rifusione dell' assistenza giudiziaria, oltre che altre leggi, ma solo in merito agli aggiornamenti dei rinvii.

II. MODIFICHE DELLA LALEF

1. Aspetti generali

Attualmente questa legge, come l' ha definita il gruppo di lavoro, è una sorta di contenitore vuoto, che dall' entrata in vigore (1911) ad oggi è stata più volte modificata, trasferendo parecchie norme in altre leggi, per lo più nel CPC e perdendo significato. In particolare, con la modifica proposta, le norme sulla procedura sommaria riguardanti la LEF vengono ritrasferite, quale sedes materiae naturale, alla LALEF. Sebbene tutte le norme regolanti la procedura civile siano oggi contenute nel CPC, la modifica proposta ha il vantaggio di raggruppare in una sola legge tutte le norme, sia di merito che di procedura, inerenti la materia, ciò che comporta un evidente vantaggio nella consultazione e nella razionalizzazione del corpo legislativo specifico. Il gruppo di lavoro ha poi tradotto in disposti di legge alcuni principi giurisprudenziali, di cui si dirà nell' esame dei singoli articoli.

2. Esame dei singoli articoli

Premessa: gli articoli non commentati sono stati accolti dalla Commissione senza formulare particolari osservazioni.

Articolo 1

Rispetto alla norma in vigore, viene inserito il cpv. 3, secondo cui la definizione dei circondari d' esecuzione e fallimenti è attribuita al CdS. Pur mantenendo la suddivisione attuale del territorio in circondari d' esecuzione e fallimenti, si stabilisce una delega specifica al CdS, in modo che questi, se necessario, possa apportare modifiche tempestive, qualora si rendesse necessario un cambiamento a dipendenza di maggiori o minori carichi di lavoro.

Articolo 2

La norma prevede che ogni circondario è diretto da un ufficiale, un supplente e uno o più impiegati. Il cpv. 3 stabilisce che le loro funzioni sono determinate dalla LORD e li definisce, indistintamente, quali impiegati. Ritenuto che nei distretti di Blenio, Riviera e Leventina gli ufficiali sono contemporaneamente pretori, appare più adeguato riformulare il capoverso come segue:

"Le attribuzioni dell' ufficiale, del supplente e degli impiegati sono determinate dalla legge sull' ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)".

Articolo 3

La Commissione, a prima vista, ha giudicato la norma poco chiara e apparentemente inutile. Il presidente del gruppo di lavoro, giudice avv. F. Cometta, ha però confermato la sua giustificazione e il conseguente mantenimento, soprattutto in considerazione del fatto che è sempre più diffuso l' impiego part time. Se dunque nella maggior parte dei casi la funzione di ufficiale e supplente è esercitata al 100%, ciò che impedisce, già a livello temporale, di svolgere altri lavori, diversa è la situazione per i funzionari, che in teoria potrebbero ad esempio essere impiegati presso UEF e in parallelo esercitare l' avvocatura e il notariato o essere alle dipendenze della Confederazione. Potrebbero dunque insorgere situazioni di imbarazzo, nel primo caso anche legate al segreto professionale, che giustificano dunque il mantenimento della norma.

Articolo 6

La norma regola il giuramento, che gli ufficiali, i supplenti e gli impiegati devono deferire dinanzi al pretore prima di

entrare in servizio.

A livello formale, la Commissione propone di stralciare la definizione "solenne" della promessa, ritenuto che anche nelle altre leggi in cui si ritrova la stessa viene definita solo promessa.

Occorre inoltre precisare che gli ufficiali che sono contemporaneamente pretori non devono evidentemente sottoporsi ad un secondo giuramento per la prima funzione.

La Commissione si è inoltre chiesta se anche il personale assunto per espletare funzioni specifiche e transitorie, quali commissari di concordato, amministratori di fallimento, liquidatori del concordato, ossia privati investiti di un mandato temporaneo e pertanto non sottoposti alla LORD, debbano rispettare la formalità del giuramento o della promessa. Volendo essere dogmatici, la soluzione corretta sarebbe quella di sottoporre anche questo personale al giuramento o alla promessa, viceversa si creerebbero due categorie di impiegati, ciò che potrebbe avere un' influenza per rapporto ad un' eventuale azione di responsabilità, che in base alle modifiche intervenute nella LEF non è più diretta verso il singolo funzionario che ha commesso un errore, ma verso lo Stato. La Commissione, pur ammettendo che sottoponendo a giuramento o promessa anche coloro che assumono un mandato specifico e limitato nel tempo si concorrerebbe ad una maggiore responsabilizzazione, ritiene la misura di fatto eccessiva. Si specifica dunque che solo gli impiegati sottoposti alla LORD dovranno esperire la formalità del giuramento o della promessa.

Articolo 7

La norma codifica i requisiti affinché gli organi LEF non sottoposti alla LORD, ossia coloro che intervengono nell' espletamento di funzioni specifiche e limitate nel tempo, possano di fatto assumere il mandato. La Commissione condivide i criteri previsti, ma specifica che, in determinate occasioni, una copertura assicurativa di fr. 1'000'000.-- potrebbe risultare insufficiente. In questi casi, l' ufficiale, a sua discrezione, dovrebbe invitare il funzionario non sottoposto alla LORD ad adeguarla di conseguenza.

Articolo 8

Giusta l' art. 5 LEF, entrato in vigore il 1° gennaio 1997, colui che è stato danneggiato dai funzionari degli uffici esecuzioni e fallimenti, così come dai funzionari non sottoposti alla LORD, può intentare un' azione di risarcimento direttamente contro lo Stato, mentre in base alla norma precedentemente in vigore era possibile solo un' azione diretta contro il funzionario responsabile. Se il pregiudizio è grave e lo giustifica, il danneggiato può chiedere parimenti la rifusione del torto morale. Applicabile per analogia è la LF sulla responsabilità della Confederazione. L' articolo in esame riprende dunque quanto già previsto dalla LEF. La Commissione, per chiarezza, ritiene di incorporare i cpv. 5 e 6 e di creare un nuovo articolo, con marginale "regresso". I primi tre capoversi trattano infatti l' azione del terzo danneggiato contro lo Stato, mentre i secondi tre il rapporto interno tra Stato e funzionario. Per ulteriore chiarezza, al cpv. 4 si precisa che non è data azione "diretta" del danneggiato contro il colpevole.

Articolo 9

Come specificato al punto precedente, viene creato un nuovo articolo, derivante dalla suddivisione dell' art. 8. La Commissione ha poi deciso lo stralcio dell' art. 9 proposto nel messaggio, poiché superfluo. E' infatti evidente che tasse, indennità e spese degli uffici esecuzione e fallimenti vengano riversati nelle casse dello Stato.

Articolo 10

Questo articolo regola le competenze dell' autorità di vigilanza. Nel nostro Cantone, a differenza di altri nove che prevedono una doppia istanza, la vigilanza è affidata ad un' autorità unica, e meglio alla CEF. La soluzione, oltre che ad essere meno onerosa dal puro profilo materiale, è certamente da sottoscrivere, anche per quanto riguarda una certa specializzazione che ne deriva, nonché un' uniformità di giudizio che favorisce la parità di trattamento. La situazione attuale, certamente aggravata anche dalla crisi, è molto insoddisfacente. La CEF, sottodotata per rapporto agli effettivi di cui dispongono altri cantoni, impiega di regola ca. otto mesi per evadere le procedure sommarie e quelle inerenti i reclami. La camera delle esecuzioni e dei fallimenti del TF, nella sua funzione di autorità superiore di vigilanza, ha sottolineato con scritto 3 ottobre 1996 alla CEF che ritardi nell' evasione delle giacenze, allora di sei/sette mesi, sono inconciliabili con il principio della celerità previsto dalla LEF. Il TF ha invitato pertanto la CEF ad adottare misure idonee per ridurre i tempi d' attesa. La situazione è ancor più preoccupante se abbinata alla possibilità di azione diretta per danni contro lo Stato, ora possibile ex art. 5 LEF. Una negligenza commessa da un funzionario a causa del sovraccarico di lavoro può infatti costare all' ente pubblico cifre importanti. Per ovviare alla situazione il CdS propone la creazione della figura dell' ispettore giurista coadiuvante la CEF (art. 10 cpv. 5 LALEF). La soluzione permette sia di evadere le giacenze, sia di rimanere successivamente a giorno. Inoltre, l' autorità di vigilanza, a cui spetta pure il compito di formare il personale, potrà appoggiarsi agli ispettori, favorendo così un' uniformità nell' applicazione della legge, oltre che una maggiore razionalizzazione. La soluzione alternativa, ossia la creazione di una duplice istanza di ricorso all' autorità di vigilanza, risulterebbe più onerosa e sconveniente per i motivi già indicati. Del resto la figura dell' ispettore come specificato anche nel Messaggio, è conosciuta anche in altri cantoni, dove l' esperienza ha dato buoni frutti. Il CdS ha inoltre assicurato che la nomina di uno, eventualmente due ispettori avverrà con una compensazione interna al Dipartimento delle istituzioni, in modo da non aumentare gli effettivi. Tale indicazione è stata confermata dal Dipartimento in data 28 gennaio 1997, precisando che farà capo ad un' unità della Sezione del registro fondiario (segretario-aggiunto) e ad un' altra della Divisione affari militari e protezione civile, posti attualmente vacanti. Viste le motivazioni contenute nel messaggio, le ulteriori precisazioni espresse dal presidente della CEF e le assicurazioni del Dipartimento delle istituzioni, la Commissione sottoscrive l' articolo istituyente la figura dell' ispettore e i

relativi compiti.

Si è inoltre ritenuto di modificare il cpv. 1, che nell' attuale formulazione è ripetitivo, come segue:

"La camera d' esecuzione e fallimenti del Tribunale d' appello (CEF) esercita, in sede unica cantonale, la vigilanza sugli uffici d' esecuzioni e fallimenti".

Il cpv. 6 viene inoltre modificato precisando che l' autorità di vigilanza provvede all' aggiornamento continuo degli organi dell' UEF (eliminazione di "tutti" gli organi). La precisazione si impone, ritenuto che anche i funzionari non sottoposti alla LORD (commissari di concordato, liquidatori, amministratori del fallimento ...) sono organi. Non è pertanto corretto indicare che la CEF forma tutti gli organi, bensì solo quelli sottoposti alla LORD. Per quanto concerne gli aiuti esterni, i medesimi dovranno venire assunti solo se già formati e in grado di espletare le funzioni specifiche per cui sono chiamati.

Articolo 13

In ossequio al principio secondo cui è opportuno e razionale raggruppare nella LALEF le norme che riguardano la LEF, anche quelle procedurali, questo articolo, che si riferisce alle cause a procedura sommaria ora regolamentate agli art. 385/388 CPC, riprende l' attuale art. 20 cpv. 1 CPC e ribadisce che la competenza territoriale per queste azioni è attribuita al giudice del luogo dell' esecuzione. Non si tratta di una modifica di merito, ma di una semplice trasposizione.

Articoli 14 e 15

L'art. 14 consiste nella trasposizione dell' art. 385 CPC nella LALEF. La norma stabilisce la competenza del pretore, mentre l' art. 15 precisa quella dei giudici di pace, competenti come i pretori per le cause a procedura sommaria e i sequestri, ma solo fino ad un valore di fr. 1'000.--. La Commissione si è chiesta se non fosse più logico attribuire la competenza per i sequestri, indipendentemente dal valore di causa, ai pretori, vista la particolarità dell' azione. L' articolo è stato tuttavia accolto nella sua formulazione.

Articoli 19 e 20

Trattasi degli art. 386/388 CPC trasferiti nelle LALEF e adattati alle modifiche della LEF. I medesimi regolano la procedura sommaria sia per quanto concerne i casi in cui è d' obbligo il contraddittorio dinanzi al giudice, sia nei casi in cui non lo è. Sebbene non sia ravvisabile dal Messaggio, il gruppo di lavoro incaricato dal CdS ha lungamente discusso e dibattuto, come risulta dai verbali, al fine di eventualmente modificare la procedura inerente il rigetto dell' opposizione, che sottostà all' art. 387 CPC, ora art. 20 LALEF. In base alla procedura attuale il debitore che intende far valere le sue ragioni nell' ambito di una procedura di rigetto dell' opposizione presentata dal creditore non ha altra possibilità che presenziare all' udienza, con la facoltà di produrre in quella sede le prove a sua discolta, comprese quelle documentali, che non possono essere semplicemente inviate al giudice per posta. Il gruppo ha pertanto valutato l' eventualità di introdurre una risposta scritta oppure di lasciare al giudizio del pretore la fissazione o meno dell' udienza, a dipendenza delle singole fattispecie. La discussione è stata poi ripresa dalla Commissione della legislazione. A prescindere dal fatto che il Gran Consiglio, solo pochi anni or sono, ha respinto un messaggio del 1993 tendente ad introdurre la procedura scritta in tema di rigetto dell' opposizione, fatte le debite considerazioni su vantaggi e svantaggi derivanti dall' una o dall' altra soluzione, si ritiene che non sia in questo momento opportuno cambiare alcunché, specificando comunque che non vi è una preclusione di fondo a discutere l' argomento più approfonditamente, qualora il CdS riproponesse una specifica modifica.

Articolo 21

Il presidente del gruppo di lavoro incaricato dal CdS, nell' ambito dei contatti tenuti con la Commissione, basandosi pure sulla sua esperienza, ha suggerito l' introduzione di un articolo inerente la lingua, tenuto conto della particolarità del processo sommario.

Il nuovo articolo, con marginale "lingua", avrà il seguente tenore:

1 Il processo sommario in tema di esecuzione e fallimento si svolge esclusivamente in lingua italiana.

2 I documenti allegati non redatti in una delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non prodotti.

3 Resta riservato il diritto di riproporre una nuova istanza nell' ossequio del prescritto linguistico.

In sostanza l' articolo in questione costituisce una norma speciale rispetto all' art. 203 CPC, che prevede la produzione della traduzione solo su richiesta di una parte o del giudice. Ritenuto che il processo sommario è però per sua natura più veloce e superficiale rispetto a quello ordinario, la Commissione ha condiviso il ragionamento secondo cui occorre semplificarlo e razionalizzarlo anche con un disposto sulla lingua. E' però stata fatta una distinzione tra le lingue nazionali e le altre, ritenuto che nella stragrande maggioranza dei casi sia il giudice che le parti conoscono il francese e il tedesco, di modo che una traduzione potrebbe risultare superflua. In base a questa norma i documenti redatti in altre lingue dovranno pertanto essere prodotti con annessa traduzione, senza attendere l' eventuale richiesta del giudice o di una parte, mentre per quanto concerne le lingue nazionali la produzione dei documenti è consentita senza traduzione, ritenuto che le parti o il giudice possono comunque applicare l' art. 203 CPC e chiederla anche in questi casi.

Articolo 22

Riprende essenzialmente l' art. 388 CPC, oltre ai concetti nuovi di cui ai cpv. 2 e 4.

Il primo precisa che non sono ammessi appello e ricorso adesivo, traducendo così in legge una consolidata prassi della CEF, mentre il secondo precisa i casi in cui le parti possono addurre fatti nuovi nell' ambito della procedura di seconda istanza, trattandosi di un' eccezione del principio secondo cui ciò non è possibile, sancito dall' art. 321 cpv. 4 lett. b) CPC.

Articolo 27

La norma in questione, unitamente alla trasposizione degli articoli del CPC nella LALEF e alla creazione della figura dell' ispettore della CEF, costituisce la terza modifica di rilievo nell' ambito del messaggio in oggetto. La stessa scaturisce dalla nuova giurisprudenza del TF, che ha stabilito che chi giustifica di non avere mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle spese di una causa di rigetto dell' opposizione che presenta probabilità di esito favorevole, ha diritto di essere posto al beneficio dell' assistenza giudiziaria, nei limiti dell' art. 4 della CF, consistente nell' esonero delle spese di giustizia e nell' assunzione dei costi legali da parte dello Stato in misura del 70%. Il nuovo articolo introduce inoltre il principio secondo cui il beneficiario che successivamente sarà in grado di restituire quanto ricevuto sarà chiamato alla cassa, come del resto previsto a livello federale (art. 152 cpv. 3 OG). La situazione attuale è infatti insoddisfacente, poiché coloro che hanno beneficiato dell' assistenza giudiziaria e a posteriori migliorano la loro situazione, vuoi per capacità propria, per una vincita, un' eredità ... non devono rendere alcunché all' ente pubblico.

Pur aderendo al principio della rifusione con convinzione, la Commissione ritiene tuttavia che debbano essere introdotti due correttivi: il primo inerente la decisione e procedura di rifusione, il secondo concernente l' introduzione di un termine di prescrizione. In base al progetto del CdS compete all' autorità giudiziaria che ha concesso l' assistenza anche la decisione di rifusione. Nel contesto specifico trattasi del giudice di pace, del pretore o del TA. A prescindere dal fatto che mal si comprende come, soprattutto i pretori, già sovraccarichi di lavoro, possano assumere anche l' incombenza della procedura e decisione di revoca, stante l' organizzazione attuale gli stessi nemmeno disporrebbero di una struttura organizzata in tal senso. Dovrebbero infatti esaminare, per lo meno ogni anno, i casi in cui hanno concesso l' assistenza giudiziaria, per esempio sulla base delle dichiarazioni d' imposta o del tenore di vita abituale. Pur comprendendo che la soluzione proposta dal CdS rispetta un parallelismo tra autorità di concessione e revoca, dall' altro è necessario adottare una soluzione che renda efficace il sistema e che non trasformi l' importante novella legislativa in lettera morta. Di conseguenza la Commissione, sorretta pure dall' approvazione del Dipartimento, propone di attribuire la decisione di recupero al CdS, che a sua volta la delegherà ad un ufficio, sulla base di quanto avviene, ad esempio, in caso di prestazione assistenziali o di recupero di alimenti anticipati a minorenni.

In merito ai criteri da applicare per rapporto alla determinazione del ritorno a miglior fortuna e dunque alla rifusione, va comunque precisato che il TF, tramite decisione 6 maggio 1996 non pubblicata, ha ribadito che l' autorità giudicante su una richiesta di concessione del beneficio dell' assistenza giudiziaria o di successiva rifusione, nel determinare lo stato di indigenza, deve tenere conto delle circostanze specifiche del caso. In particolare il richiedente deve poter conservare la disponibilità di un cosiddetto capitale di riserva, da determinare tenuto conto altresì dello stato di salute e dell' età, capitale che deve poter destinare allo scopo precipuo per cui è destinato, senza che ciò comporti l' obbligo di restituzione del montante di cui ha beneficiato per l' assistenza giudiziaria. Nel caso concreto, il TF ha accolto il gravame di un detenuto malato di AIDS, che poteva contare su un capitale di riserva di fr. 40'000.-- da destinarsi alla cura, non disponendo di un' assicurazione malattia, al quale il tribunale cantonale competente aveva revocato l' assistenza giudiziaria sostenendo che doveva far capo a detta somma. Il CdS, nell' ambito delle procedure di recupero, dovrà tenere conto di detta giurisprudenza, che influisce direttamente sulla definizione del concetto di indigenza, rispettivamente ritorno a miglior fortuna.

La Commissione ritiene inoltre, soprattutto per motivi di sicurezza giuridica, che venga fissato un termine di prescrizione per inoltrare l' azione di restituzione degli importi percepiti o non versati. La stessa ha optato per il termine classico decennale, a far capo dalla crescita in giudicato della sentenza di concessione. Se da un lato potrebbe sembrare più logico far decorrere il termine dal momento in cui è accertato che il beneficiario è ritornato a miglior fortuna, dall' altro la determinazione di detto momento può essere problematica e dar adito a numerose contestazioni.

La Commissione ha pertanto modificato l' art. 27 LALEF come segue:

cpv. 4: "Quando il beneficiario dell' assistenza giudiziaria sia successivamente in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi assunti o versati a tale scopo. La relativa decisione compete al Consiglio di Stato, con facoltà di delega".

cpv. 5: "L' azione si prescrive entro il termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di ammissione al beneficio dell' assistenza giudiziaria".

Articolo 30

Il regolamento con cui la CEF disciplina le funzioni ispettive e l' organizzazione della formazione permanente dovrà essere preventivamente sottoposto al Dipartimento delle istituzioni. Inoltre, per le stesse considerazioni già espresse nel commento all' art. 10 LALEF, "tutti gli organi" va sostituito con "gli organi".

III. MODIFICHE DELLA LEGGE SULLA PROCEDURA DI RECLAMO IN MATERIA DI ESECUZIONE E FALLIMENTO DEL 27 APRILE 1992 (IN SEGUITO LPR)

1. Aspetti generali

Le modifiche adottate sono numerose, ma solo poiché il legislatore federale, unicamente nella versione italiana, ha sostituito nella LEF il termine reclamo, indicante l' impugnazione di provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento, con ricorso. Di conseguenza anche questa legge deve adeguarvisi. Essendo la LPR piuttosto recente (1992) e avendo già anticipato alcuni principi procedurali ora contenuti nel nuovo art. 20a LEF, non è stato necessario procedere a modifiche importanti, ma più che altro sono state codificate alcune soluzioni sviluppatesi a livello giurisprudenziale federale e cantonale. La numerazione e la struttura della legge sono rimaste per contro immutate.

2. Esame dei singoli articoli

Premessa: gli articoli non commentati sono stati accolti senza formulare particolari osservazioni.

Articolo 15a

Valgono le medesime considerazioni già espresse all' art. 27 LALEF, per rapporto alla procedura di recupero delle somme assicurate dallo Stato a titolo di prestazioni di assistenza giudiziaria, nonché alla necessità, per motivi di sicurezza giuridica, di introdurre un termine di prescrizione.

L' articolo è dunque modificato come segue:

cpv. 3: "Quando il beneficiario del gratuito patrocinio sia successivamente in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo. La relativa decisione compete al Consiglio di Stato, con facoltà di delega".

cpv. 4: "L' azione si prescrive entro il termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di ammissione al beneficio dell' assistenza giudiziaria".

IV. MODIFICHE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 17 FEBBRAIO 1971

Premessa: gli articoli non commentati sono stati accolti senza formulare particolari osservazioni. Vengono inoltre abrogati gli art. 385/388 CPC, che vengono integrati nella LALEF, per i motivi già esposti al capitolo specifico.

Articolo 162a

Vale quanto espresso ad art. 27 LALEF.

L'art. 162a CPC viene pertanto riformulato come segue:

cpv. 1: "Quando il beneficiario dell' assistenza giudiziaria sia successivamente in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi assunti o versati a tale scopo. La relativa decisione compete al Consiglio di Stato, con facoltà di delega".

cpv. 2: "L' azione si prescrive entro il termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di ammissione al beneficio dell' assistenza giudiziaria".

V. MODIFICHE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE DEL 19 DICEMBRE 1994

Valgono le medesime considerazioni già espressa ad art. 27 LALEF.

Di conseguenza l' art. 53 CPP viene modificato come segue:

cpv. 3: "Quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, il condannato che ha beneficiato del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo. La relativa decisione compete al Consiglio di Stato, con facoltà di delega".

cpv. 4:

"L' azione di rifusione si prescrive entro un termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di concessione del gratuito patrocinio".

L' art. 74 CPP viene modificato come segue:

cpv. 3: "Quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, la parte civile che ha beneficiato del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo. La relativa decisione compete al Consiglio di Stato, con facoltà di delega".

cpv. 4:

"L' azione di rifusione si prescrive entro un termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di concessione del gratuito patrocinio".

VI. MODIFICHE DELLA LEGGE PER LE CAUSE AMMINISTRATIVE DEL 19 APRILE 1996

Vale quanto espresso ad art. 27 LALEF.

L' art. 30 LPamm viene di conseguenza così modificato:

cpv. 3: "Quando il beneficiario dell' assistenza giudiziaria sia successivamente in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi assunti o versati a tale scopo. La relativa decisione compete al Consiglio di Stato, con facoltà di delega".

cpv. 4:

"L' azione di rifusione si prescrive entro un termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di concessione del gratuito patrocinio". L' attuale cpv. 4 diventa cpv. 5.

VII. MODIFICHE DELLA LEGGE SULLA TARIFFA GIUDIZIARIA DEL 14 DICEMBRE 1965, DELLA LEGGE SULLA TARIFFA NOTARILE DEL 23 FEBBRAIO 1983

Trattasi semplicemente dell'aggiornamento del rinvio al nuovo art. 28 LALEF.

VIII. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto esposto ai capitoli precedenti, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad accettare il messaggio in esame, con le modifiche proposte tramite il presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Michela Ferrari-Testa, relatrice
Baggi - Bergonzoli S. - Bobbià - Camponovo -
Carobbio Guscetti - Ermotti-Lepori - Fiori -
Genazzi - Lepori Colombo - Marzorini - Merlini -
Nova - Pantani - Righinetti - Verda

Allegati (documenti cartacei):

- lettera 28 gennaio 1997 Divisione giustizia/relatrice
- lettera 14 ottobre 1996 TF/CEF

Disegno di

LEGGE

concernente l'adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 6 novembre 1996 n. 4595 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 21 febbraio 1997 n. 4595R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF)

CAPITOLO I - Organizzazione

Articolo 1

Circondari d'esecuzione e fallimenti

- 1 Ogni distretto costituisce un circondario d' esecuzione e fallimenti, ad eccezione del Distretto di Lugano
- 2 Il Distretto di Lugano è composto di un circondario d' esecuzione e di un circondario dei fallimenti, i cui uffici sono disgiunti e hanno entrambi competenza territoriale per l' intero Distretto.
- 3 La definizione dei circondari e degli uffici è disciplinata dal Consiglio di Stato.

Articolo 2

Uffici d'esecuzione e fallimenti

- 1 L' ufficio d' esecuzione e fallimenti (UEF) di ciascun circondario, ad eccezione del Distretto di Lugano, si compone di un ufficiale, di un supplente e di uno o più impiegati, a giudizio del Consiglio di Stato.
- 2 La stessa composizione vale per l' ufficio d' esecuzione (UE) e per l' ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di Lugano
- 3 Le attribuzioni dell' ufficiale, del supplente e degli impiegati sono determinate dalla Legge sull' ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD).

Articolo 3

Incompatibilità

Le funzioni di ufficiale d' esecuzione e dei fallimenti, di supplente e di impiegato sono incompatibili con ogni impiego federale e con l' esercizio dell' avvocatura e del notariato.

Articolo 4

Nomine e supplenze

- 1 Gli ufficiali d' esecuzione e dei fallimenti, i loro supplenti e gli impiegati sono nominati dal Consiglio di Stato a tempo indeterminato.
- 2 In caso di simultaneo impedimento dell' ufficiale e del supplente, subentra l' ufficio viciniero.
- 3 L' Ufficio di Mendrisio supplisce l' Ufficio d' esecuzione e quello dei fallimenti di Lugano; l' Ufficio di Mendrisio è supplito dall' Ufficio d' esecuzione di Lugano per le procedure esecutive e dall' Ufficio dei fallimenti di Lugano per le procedure fallimentari; l' Ufficio di Locarno supplisce quello di Bellinzona e viceversa; l' Ufficio di Vallemaggia è supplito da quello di Locarno; l' Ufficio della Riviera supplisce quello di Blenio e della Leventina ed è supplito da quello di Blenio.
- 4 La supplenza straordinaria è disciplinata dal Consiglio di Stato.

Articolo 5

Ubicazione e orario

L' ubicazione e l' orario d' apertura degli uffici sono determinati dal Consiglio di Stato.

Articolo 6

Giuramento o promessa solenne

1 Prima di entrare in funzione gli ufficiali d' esecuzione e dei fallimenti, i loro supplenti e gli impiegati giurano o promettono davanti al pretore del rispettivo circondario; quelli del Distretto di Lugano davanti al presidente della Pretura,

quelli del Distretto di Locarno e di Mendrisio davanti al pretore di Locarno-Città e di Mendrisio-Nord.

2 Il giuramento o la promessa si prestano secondo le seguenti formule:

"Giuro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio: così Dio m' aiuti".

"Prometto solennemente di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio".

3 Gli ufficiali d' esecuzione e dei fallimenti, i loro supplenti e gli impiegati rispondono "Lo giuro" o "Lo prometto".

Articolo 7

Organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD

1 Gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, segnatamente le amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con abbandono dell' attivo, sono legittimati all' esercizio delle loro funzioni se adempiono i seguenti requisiti cumulativi:

- a) disporre delle capacità e qualifiche necessarie ed essere in grado di garantire un' attività irreprensibile;
- b) non essere stati condannati negli ultimi dieci anni né avere in corso procedimenti penali per reati intenzionali contrari alla dignità professionale e di funzione pubblica;) non aver subito negli ultimi cinque anni le sanzioni disciplinari di diritto esecutivo della multa e della destituzione;
- d) non trovarsi in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni;
- e) avere una copertura assicurativa minima di fr. 1'000'000.-- per la responsabilità civile.

2 L' assicurazione per la responsabilità civile deve essere prestata mediante polizza di assicurazione di una società riconosciuta dal Consiglio federale e deve garantire la protezione assicurativa contro le pretese di risarcimento dei danni arrecati dall' organo di esecuzione e fallimento nell' esercizio delle sue funzioni, come pure dai suoi collaboratori e dal personale ausiliario.

Articolo 8

Responsabilità

1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità giudiziarie, dall' Autorità cantonale di vigilanza, come pure dalla polizia, nell' adempimento dei compiti loro assegnati dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

2 Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

3 Sono applicabili per analogia i principi della Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità).

4 Il danneggiato non ha azione diretta contro il colpevole.

Articolo 9

Regresso

1 L' esercizio del diritto di regresso del Cantone contro l' agente pubblico che ha cagionato il danno è disciplinato dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp): sull' esercizio del diritto di regresso decide il Consiglio di Stato, sentito il preavviso della CEF.

2 Procedura e competenza sono disciplinate dalla Lresp.

CAPITOLO II - Autorità cantonale di vigilanza

Articolo 10

Competenze

1 La Camera d' esecuzione e fallimenti del Tribunale d' appello (CEF) esercita, in sede unica cantonale, la vigilanza sugli uffici d' esecuzione e fallimenti.

2 Il controllo contabile dell' amministrazione degli uffici viene esercitato dall' Ispettorato delle finanze che informa l' autorità di vigilanza.

3 La CEF vigila pure sugli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, segnatamente le amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con abbandono dell' attivo.

4 L' Autorità di vigilanza è autorità cantonale unica di ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento: la procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR).

5 La CEF esercita, per il tramite di uno o più ispettori, funzioni ispettive sulla gestione degli uffici di esecuzione e fallimento e sugli organi non sottoposti alla LORD, riferisce ogni anno con rapporto di gestione alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quale Autorità federale di vigilanza e coordina con il Dipartimento delle istituzioni le questioni di interesse comune.

6 L' Autorità di vigilanza provvede, d' intesa con il Dipartimento delle istituzioni, alla corretta formazione professionale e all' aggiornamento continuo degli organi di esecuzione e fallimento.

Articolo 11

Potere disciplinare

1 Le sanzioni disciplinari previste dall' art. 14 LEF sono inflitte dall' Autorità cantonale di vigilanza.

2 Il procedimento disciplinare, promosso d' ufficio o su segnalazione, è retto dalla LPR.

3 All' interessato deve essere data facoltà di esprimersi sulle censure a suo carico e di consultare gli atti.

4 Il denunciante non è parte.

5 Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Procuratore pubblico.

Articolo 12

Ordinanze e circolari

L' Autorità di vigilanza, nei limiti delle prescrizioni delle norme federali e cantonali, ha la facoltà di determinare con ordinanze amministrative e circolari il modo di procedere per la pratica attuazione del diritto esecutivo.

CAPITOLO III - Autorità giudiziarie e loro competenze

Articolo 13

Competenza territoriale

Tutte le azioni della LEF per le quali non è previsto un foro esclusivo devono essere proposte davanti al giudice del luogo dell' esecuzione.

Articolo 14

Competenza per materia

1 Le questioni a procedura sommaria che in applicazione della LEF devono essere deferite all' autorità giudiziaria vengono proposte davanti al giudice di pace o al pretore secondo la loro competenza.

2 Le decisioni concernenti i fallimenti, i concordati, l' appuramento bonale dei debiti mediante trattative private e la moratoria straordinaria, come pure le misure cautelari connesse, sono di esclusiva competenza del pretore.

Articolo 15

Giudice di pace

Il giudice di pace giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause a procedura sommaria il cui valore non eccede fr. 1'000, compresi i sequestri.

Articolo 16

Pretore

1 Il pretore giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause a procedura sommaria che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore di fr. 8'000.

2 Il pretore giudica in prima istanza le cause di fr. 8'000 e oltre.

3 Il pretore è il giudice del sequestro per importi superiori a fr. 1'000.

Articolo 17

Camera di cassazione civile

La Camera di cassazione civile del Tribunale d' appello giudica i ricorsi in cassazione, in procedura sommaria della LEF, contro le sentenze dei giudici di pace e quelle inappellabili dei pretori.

Articolo 18

Camera di esecuzione e fallimenti

1 La Camera di esecuzione e fallimenti decide in grado di appello le cause a procedura sommaria della LEF, in quanto siano appellabili per ragione di valore.

2 Decide quale istanza superiore dei concordati i ricorsi contro le decisioni dei pretori.

CAPITOLO IV - Procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento

Articolo 19

Procedura senza obbligo di contraddittorio

Nei casi senza obbligo di contraddittorio (art. 83, 162, 170, 183, 191, 193, 195, 196, 230, 231, 268, 272, 293, 298 cpv. 2, 309, 333 e 334 cpv. 2 LEF), il giudice competente pronuncia su istanza scritta succintamente motivata e corredata dei documenti o su notificazione dell' ufficiale.

Articolo 20

Procedura in contraddittorio

1 Nei casi in cui le parti o terzi devono essere sentiti (art. 77, 80, 81, 82, 84, 85, 153a, 168, 181, 189, 190, 192, 265a cpv. 1, 278, 294, 295 cpv. 5, 298 cpv. 3, 304, 313, 316 e 348 LEF), essi vengono citati a comparire entro un breve termine.

2 All' udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d' ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all' istanza scritta.

3 Nessuna prova per testimoni o perizia è ammissibile se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte, prodotta contemporaneamente all' istanza scritta, se dall' attore, al principio dell' udienza, se dal convenuto.

4 Se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l' altra parte, se comparsa.

5 Il giudice tiene calcolo delle prove secondo il suo prudente criterio.

6 Il giudice pronuncia, se possibile, seduta stante, e in ogni caso entro i termini prescritti dalla LEF, rifiutando qualunque operazione che non sia compatibile con le esigenze di una procedura sommaria.

Articolo 21

Lingua

1 Il processo sommario in tema di esecuzione e fallimento si svolge esclusivamente in lingua italiana.

2 I documenti allegati non redatti in una delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non prodotti.

3 Resta riservato il diritto di riproporre una nuova istanza nell' ossequio del prescritto linguistico.

Articolo 22

Impugnazioni

1 Il termine per l' appellazione, per il ricorso in cassazione e per la presentazione delle osservazioni è di 10 giorni, ridotto a 5 in materia cambiaria.

2 Non sono ammessi l' appello adesivo e il ricorso adesivo.

3 L' appello e il ricorso per cassazione non sospendono l' esecuzione del giudizio, salvo che il presidente della Camera adita non disponga diversamente.

4 Le parti possono avvalersi di fatti nuovi solo nei casi di fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF).

Articolo 23

Ferie e giorni festivi

1 Per le ferie valgono le disposizioni della LEF.

2 Sono giorni festivi ufficialmente riconosciuti anche quelli stabiliti dal diritto cantonale.

Articolo 24

Libero passaggio intercantonale di rappresentanti di professione

1 Il Consiglio di Stato è competente per il rilascio dell' autorizzazione a esercitare la professione di rappresentante a chi l' ha ottenuta in un altro Cantone.

2 Contro la decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni.

Articolo 25

Diritto suppletorio

Nei casi non previsti da questa legge e in assenza di norma specifica, valgono le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC).

CAPITOLO V - Tasse, spese, indennità e assistenza giudiziaria

Articolo 26

Tasse, spese e indennità

Nelle cause a procedura sommaria valgono le disposizioni dell' Ordinanza federale sulle tasse previste dalla legge federale sull' esecuzione e sul fallimento (OTLEF).

Articolo 27

Assistenza giudiziaria

1 L' assistenza giudiziaria è concessa nei limiti dell' art. 4 della Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese della lite, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole.

2 I documenti attestanti lo stato d' indigenza devono essere prodotti con la domanda, riservata la restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF).

3 Il gratuito patrocinio è concesso se, date le condizioni precedenti, il richiedente non è in grado di agire con atti propri.

4 Quando il beneficiario dell' assistenza giudiziaria sia successivamente in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi assunti o versati a tale scopo. La relativa decisione compete al Consiglio di Stato, con facoltà di delega.

5 L' azione si prescrive entro il termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di ammissione al beneficio dell' assistenza giudiziaria.

CAPITOLO VI - Decreti, decisioni e atti parificati alle sentenze esecutive

Articolo 28

Decisioni amministrative

Entro il territorio cantonale, sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell' art. 80 LEF le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d' altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico.

CAPITOLO VII - Stabilimento di deposito

Articolo 29

Depositi

I depositi nei casi previsti dalla LEF vanno effettuati presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino

CAPITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 30

Disposizioni d' esecuzione

La CEF quale Autorità di vigilanza cantonale disciplina in via di regolamento le funzioni ispettive e l' organizzazione della formazione permanente degli organi di esecuzione e fallimento.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1 Le disposizioni di procedura previste dalla presente legge si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.

2 Per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell' entrata in vigore della presente legge, vale il diritto anteriore.

II.

La Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento del 27 aprile 1992 è modificata come segue:

Nuova denominazione della legge - Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR)

I. Titoli divengono Capitoli

Art. 1 cpv. 2 lett. a) e f)

a) l' ufficio d' esecuzione e l' ufficio dei fallimenti;

f) abrogata

Art. 2

La legge regola il ricorso:

a) invariata

b) invariata

c) invariata

Art. 3

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d' appello (CEF), quale autorità di vigilanza, è competente per l' evasione del ricorso.

Art. 4 cpv. 1

1 L' autorità cantonale incompetente trasmette d' ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione al ricorrente.

Art. 5 cpv. 2 (nuovo)

Diritto suppletorio e rikusazione

2 La rikusazione è disciplinata dall' art. 10 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), richiamati sulla completazione dell' di vigilanza gli artt. 30 cpv. 2 del Codice di procedura civile, 1sexies e 1septies della Legge organica giudiziaria civile e penale.

Art. 6

Registro dei ricorsi

L' ufficio d' esecuzione e l' ufficio dei fallimenti tengono aggiornato un apposito registro dei ricorsi con i fatti procedurali rilevanti.

Art. 7 cpv. 1 e 5

Ricorso

a) Forma:

1 L' atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta all' organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l' organo e per l' autorità di vigilanza).

5 Se mancano la firma di una parte, di un patrocinatore legittimato o la relativa procura oppure le allegazioni e gli allegati prescritti o se gli atti sono carenti nella documentazione e non redatti in lingua italiana, è fissato un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per rimediarsi, con la comminatoria che altrimenti l' atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile.

Art. 8

1 Il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento.

2 Nelle esecuzioni cambiarie e quando il diritto federale lo prevede il termine è ridotto a cinque giorni.

3 Il ricorso, come ogni altro atto processuale, deve pervenire all' autorità competente, o essere stato consegnato alle PTT svizzere o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all' estero, l' ultimo giorno del termine al più tardi.

4 È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.

Art. 9 cpv. 1, 2, 3 e 5

1 L' organo di esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all' autorità di vigilanza una copia del ricorso per conoscenza, anche se non rispettosa delle forme procedurali.

2 L' autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario.

3 L' organo di esecuzione e fallimento fissa alle parti interessate un termine non superiore a quello di ricorso per presentare le osservazioni.

5 Presentate dalle parti le osservazioni o scaduto il termine per produrle, l' incarto è trasmesso entro un termine pari a quello di ricorso all' autorità di vigilanza con le osservazioni dell' organo di esecuzione e fallimento.

Art. 10

1 Se con il ricorso viene chiesto l' effetto sospensivo, l' organo di esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all' autorità di vigilanza il ricorso con l' incarto completo e il suo preavviso sull' effetto sospensivo.

2 Deciso sull' effetto sospensivo con ordinanza presidenziale, l' autorità di vigilanza retrocede l' incarto all' organo di esecuzione e fallimento per l' istruttoria preliminare.

3 È in facoltà del presidente dell' autorità di vigilanza concedere l' effetto sospensivo anche se non richiesto.

Art. 11

1 Il ricorso esplica effetto devolutivo.

2 Entro il termine dell' art. 9 cpv. 5 per la trasmissione delle osservazioni, l' organo di esecuzione e fallimento è ancora legittimato ad annullare o modificare il provvedimento, previa notifica di un nuovo provvedimento alle parti interessate e all' autorità di vigilanza: in tal caso deve essere espressamente menzionato il diritto di nuovo ricorso.

Art. 12

Il presidente dell' autorità di vigilanza può ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti interessate e l' organo di esecuzione e fallimento a un' udienza.

Art. 14 cpv. 3

3 Iniziata la procedura, il ricorrente e le altre parti interessate devono predisporre a ricevere le notifiche degli atti connessi.

Art. 15a (nuovo)

Gratuito patrocinio

1 Il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell' art. 4 della Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopportare alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri.

2 I documenti attestanti lo stato d' indigenza devono essere prodotti con la domanda, riservata la restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF).

3 Quando il beneficiario del gratuito patrocinio sia successivamente in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo. La relativa decisione compete al Consiglio di Stato, con facoltà di delega.

4 L' azione si prescrive entro il termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di ammissione al beneficio dell' assistenza giudiziaria.

Art. 16

1 La procedura di ricorso come pure quella di revisione e di interpretazione sono gratuite.

2 La parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata a una multa sino a 1'500 franchi, nonché al pagamento di una tassa di giustizia secondo l' art. 30 della Legge sulla tariffa giudiziaria e delle spese.

Art. 17

Nella procedura di ricorso come pure in quella di revisione e di interpretazione non è riconosciuta alcuna indennità alle parti.

Art. 20 cpv. 3

3 L' autorità di vigilanza, sotto sua responsabilità, può affidare ogni atto istruttorio, compresa l' audizione dei testimoni, ai funzionari che fungono da segretario, come pure all' ufficiale e ai supplenti dell' ufficio d' esecuzione e dei fallimenti competente per territorio, purché essi non siano parte nel procedimento.

CAPITOLO IV - Sentenze e ordinanze

Art. 21 cpv. 3 e 4

Sentenze

a) Formalità:

3 La sentenza deve espressamente indicare che è impugnabile, entro dieci giorni dalla notificazione rispettivamente cinque nelle esecuzioni cambiarie, con il rimedio di diritto ordinario del ricorso al Tribunale federale per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell' apprezzamento.

4 La sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all' organo di esecuzione e fallimento per nuovo giudizio come ai considerandi.

Art. 22

b) Divieto della reformatio in peius

Il giudizio dell' autorità di vigilanza non può andare oltre le conclusioni delle parti, salvo in caso di nullità del provvedimento oggetto di ricorso.

Art. 23

c) Notificazione

Invariato.

Art. 24

d) Esecutività

Invariato.

Art. 24a (nuovo)

Ordinanze

Le decisioni riferite agli artt. 7 cpv. 5 e 6, 10 cpv. 2 e 3, 12 della presente legge, come pure a ogni atto procedurale interlocutorio, sono rese con ordinanze.

CAPITOLO IVa (nuovo) - Fine della procedura senza sentenza

Art. 24b (nuovo)

Controversia divenuta senza oggetto:

1 L' autorità di vigilanza, udite le parti, stralcia il ricorso dai ruoli se una controversia è divenuta senza oggetto o priva di interesse giuridico.

2 La mancanza di interesse è presunta se per un anno non vi è stato alcun atto processuale: in tal caso lo stralcio è ordinato d' ufficio senza contraddittorio. Il termine non decorre quando le parti sono in attesa dell' emanazione della sentenza.

3 Resta riservata la restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF).

Art. 24c (nuovo)

Desistenza, acquiescenza e transazione

1 La desistenza del ricorrente, l' acquiescenza della controparte interessata e la transazione pongono fine alla controversia e hanno forza di cosa giudicata.

2 L'autorità di vigilanza ne dà atto alle parti e stralcia il ricorso dai ruoli.

Art. 26

Contro le sentenze dell' autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione:

a) se l' autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;

b) invariata

c) invariata

Art. 29 cpv. 1 e 3

1 La domanda di revisione ha effetto sospensivo soltanto per ordinanza del presidente dell' autorità di vigilanza.

3 Non è motivo di ricsuazione l' aver deciso il ricorso.

Art. 30

Se in una sentenza dell' autorità di vigilanza vi sono dispositivi ambigui od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l' autorità li interpreta o li rettifica.

Art. 33 cpv. 1

1 La domanda di interpretazione ha effetto sospensivo soltanto per ordinanza del presidente dell' autorità di vigilanza.

Art. 34a (nuovo)

Disposizioni transitorie della modifica del

Le modifiche del delle disposizioni di procedura si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.

III.

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 11 lett. a) e d)

a) nelle azioni di rivendicazione (artt. 107 e 108 LEF), di esclusione di beni dal fallimento (art. 242 LEF), di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 4 LEF) e nelle cause di opposizione al decreto di sequestro (art. 278 LEF) fa stato il valore di stima dei beni;

d) nelle cause di partecipazione al pignoramento (art. 111 LEF) e di accertamento del credito o del rango nel concordato (art. 315 LEF) fa stato l' importo del credito per il quale si procede;

Art. 20

1 Tutte le azioni della LEF per le quali non è previsto un foro esclusivo devono essere proposte davanti al giudice del luogo dell' esecuzione, riservato il foro dell' azione di responsabilità per sequestro infondato.

2 Azioni di convalida del sequestro contro convenuti senza domicilio in Svizzera o insolubili possono essere proposte al foro del sequestro, riservati i trattati internazionali.

Art. 64 cpv. 1

1 Quali patrocinatori possono fungere esclusivamente gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 55, 168 cpv. 3, 279, 392, 393, 394, 518, 554, 595 CC; art. 543 cpv. 3 CO; art. 317 cpv. 2 LEF).

Art. 64a cpv. 1 lett. d)

d) derivanti da contratto di locazione e d' affitto e relative a procedimenti cautelari (artt. 376 e segg. CPC) e sommari in tema di esecuzione e fallimenti (artt. 19 e segg. LALEF);

Art. 162a (nuovo)

Rifusione

1 Quando il beneficiario dell' assistenza giudiziaria sia successivamente in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi assunti o versati a tale scopo. La relativa decisione compete al Consiglio di Stato, con facoltà di delega.

2 L' azione si prescrive entro il termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di ammissione al beneficio dell' assistenza giudiziaria.

Art. 310 cpv. 4 lett. d)

d) le sentenze nella procedura sommaria di esecuzione e fallimento, riservato l' art. 21 cpv. 3 LALEF;

CAPITOLO IV - Dei provvedimenti in tema di esecuzione e fallimento

Art. 385

Competenza

Abrogato.

Art. 386

Procedura senza obbligo di contraddittorio

Abrogato.

Art. 387

Procedura in contraddittorio

Abrogato.

Art. 388

Impugnazioni

Abrogato.

IV.

Il Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 è modificato come segue:

Art. 53 cpv. 3 e 4 (nuovo)

3 Quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, il condannato che ha beneficiato del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo. La relativa decisione compete al Consiglio di Stato, con facoltà di delega.

4 L'azione di rifusione si prescrive entro il termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di concessione del gratuito patrocinio.

Art. 74 cpv. 3 e 4 (nuovo)

3 Quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, la parte civile che ha beneficiato del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione allo Stato degli importi assunti o versati a tale scopo. La relativa decisione compete al Consiglio di Stato, con facoltà di delega.

4 L'azione di rifusione si prescrive entro il termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di concessione del gratuito patrocinio.

V.

La Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 3 e 4 (nuovi) e 5

3 Quando il beneficiario dell'assistenza giudiziaria sia successivamente in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi assunti o versati a tale scopo. La relativa decisione compete al Consiglio di Stato, con facoltà di delega.

4 L'azione di rifusione si prescrive entro un termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di concessione del gratuito patrocinio.

5 Valgono per il resto le norme del Titolo VII, Capitolo II, del Codice di procedura civile.

Art. 34 cpv. 3

3 L'esecuzione forzata avviene:

- a) trattandosi di pagamento di una somma di denaro o di prestazione di garanzie, nelle forme della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e in particolare dell'art. 27 della relativa legge cantonale di applicazione (LALEF);
- b) mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato;
- c) mediante coercizione diretta nei confronti dell'obbligato; a tale scopo può essere chiesto l'intervento della forza pubblica.

VI.

La Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. 6

Le bollette giudiziarie sono parificate alle sentenze esecutive giusta gli artt. 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) e 27 della legge cantonale di applicazione della legge federale medesima (LALEF).

VII.

La Legge sulla tariffa notarile del 23 febbraio 1983 è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1

1 Le parcelle notarili devono essere spedite per lettera raccomandata con l'avvertenza del diritto e del modo di contestazione nonché delle conseguenze in caso di mancata impugnazione; quest'ultima deve essere presentata, motivata per iscritto, al notaio o direttamente al Consiglio di disciplina notarile entro il termine di 15 giorni dalla notificazione; le parcelle così intimite e cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e dell'art. 27 della Legge cantonale di applicazione della stessa (LALEF).

VIII.

La Legge cantonale di attuazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'8 marzo 1911 è abrogata.

IX.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.